

# CENTROBANCA

Gruppo UBI Banca

## FOGLIO INFORMATIVO NR. 1/ 2007 DEL 15 MARZO 2007 FINANZIAMENTI DI SCOPO AI SENSI DELLA LEGGE 488

(ex Delibera CI CR 4/3/2003 e nuove Istruzioni di vigilanza come da Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 25/7/2003) relativo alle prestazioni rese da CENTROBANCA quale "Soggetto Agente" e/o "Soggetto Finanziatore".

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica	CENTROBANCA – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A.
Sede Legale e Sede Amministrativa	20122 Milano – Corso Europa, 16
Codice ABI	10633
Gruppo Bancario di appartenenza	Gruppo "Unione Banche Italiane" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5026.0
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale	00714470150
Il capitale sociale della Società è di Euro 369,6 milioni rappresentati da n. 336 milioni di azioni ordinarie da Euro 1,10 cadauna. Non esiste capitale sottoscritto ancora da liberare.	
Le riserve al 31.12.2005 ammontano a Euro 235,295 milioni.	

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

#### Struttura e funzione economica

Finanziamenti a medio lungo termine in base a quanto previsto dalla legge 30/11/2005 art. 1 comma 354 e dalla delibera CIPE nr. 76 del 15 luglio 2005, volti a sostenere l'esecuzione di investimenti effettuati da imprese che abbiano presentato domanda sui bandi anno 2006 ai sensi della legge 488/92, assistiti o meno da garanzie personali, reali, ovvero da altre garanzie. Il debitore rimborserà il finanziamento mediante pagamento periodico di rate con scadenze al 31 Dicembre e 30 Giugno di ogni anno, in base ad un tasso fisso o variabile e ad un piano di ammortamento contrattualmente stabilito.

#### Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

1. mancato beneficio da eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.
2. rischi di variazioni in senso sfavorevole riguardanti altre componenti di costo diverse dal tasso di interesse (variazioni comunque oggetto di comunicazione al mutuatario).

### CONDIZIONI ECONOMICHE

#### Tasso annuo nominale

##### VARIABILE

Euribor 6 mesi a seconda di quanto contrattualmente previsto, da assumere come dato puntuale o come media di periodo.

Valore del parametro (Euribor 6 mesi dato puntuale) pubblicato sul Sole 24 Ore il 15 marzo 2007: **4,047%**.

Ipotesi di tasso massimo: **7,047%** (valore parametro su riportato oltre spread massimo pari a **3,00** punti percentuali).

##### FISSO

Tasso IRS di durata pari o simile alla durata del finanziamento, calcolato sulla base dei giorni effettivi di calendario con divisore fisso 365 aumentato di uno spread massimo di 3 punti percentuali.

Valore del parametro (IRS 10 anni) pubblicato sul Sole 24 Ore il 15 marzo 2007: **4,18%**.

Ipotesi di tasso massimo: **7,18%** (valore parametro su riportato oltre spread massimo pari a **3,00** punti percentuali).

#### Durata

Da 6 a 15 anni.

#### Calcolo interessi

Per il calcolo degli interessi semestrali viene utilizzato l'anno civile con divisore fisso 365.

#### Valuta applicata per l'imputazione degli interessi

Gli interessi decorrono dal giorno/valuta di erogazione del finanziamento.

### COMMISSIONI, SPESE, ONERI AGGIUNTIVI

Gli oneri a carico della clientela sono legati al ruolo che la Banca svolgerà nei confronti dell'azienda richiedente: i ruoli che può svolgere la banca sono due: soggetto finanziatore e soggetto agente. Per pratiche finanziate direttamente i due ruoli possono coincidere.

Le commissioni, le spese e gli oneri aggiuntivi di seguito riportati variano a seconda del ruolo che la banca assume nei confronti del Soggetto Beneficiario (Soggetto Finanziatore (SF) – Soggetto Agente (SA)).

#### Commissione di istruttoria

La commissione è calcolata in percentuale sull'importo richiesto del finanziamento (ordinario + agevolato + integrativo), con applicazione di importi minimi e massimi, ed è esigibile da Centrobanca (soggetto Finanziatore) in sede di presentazione della domanda di finanziamento.

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO	COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO
PER OGNI CLASSE DI IMPORTO	3 PER MILLE DEL FINANZIAMENTO	EURO 500	EURO 50.000

In relazione a finanziamenti con caratteristiche particolari e complesse l'importo massimo può essere negoziato fra le parti fino ad un ammontare pari al 4% del finanziamento richiesto.

Le successive commissioni, oneri e spese vengono indicate e suddivise tra "Soggetto Finanziatore" (SF – colonna a sinistra) e "Soggetto Agente" (SA – colonna a destra) in base al ruolo che di volta in volta Centrobanca assume nei confronti del soggetto beneficiario.

Più in particolare Centrobanca, in base alla normativa sulla riforma degli incentivi:

- è "Soggetto Finanziatore" quando assume il rischio creditizio relativo alla quota di finanziamento a tasso di mercato e cura l'istruttoria di merito creditizio per conto sia proprio che di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in relazione alla quota di finanziamento a tasso agevolato;
- è "Soggetto Agente" quanto svolge i compiti relativi all'istruttoria tecnico-contrattuale, alla stipula del contratto, all'erogazione del finanziamento ed alla successiva gestione del rapporto fino al termine dello stesso.

Ciò posto, nel caso in cui il finanziamento sia deliberato da una Banca diversa da Centrobanca e, quindi, quest'ultima sia solo "Soggetto Agente", e non anche "Soggetto Finanziatore", il Cliente dovrà:

- far riferimento al presente Foglio Informativo, e quindi alla sotto riportata colonna "SA", per l'identificazione della natura ed entità degli oneri riferibili alle attività del Soggetto Agente (Centrobanca),
- e
- far riferimento al Foglio Informativo rilasciato dalla suddetta Banca deliberante per l'individuazione della natura ed entità degli oneri riferiti alle attività del Soggetto Finanziatore.

		SF	SA
Commissione per variazioni della deliberazione	La commissione è esigibile da Centrobanca ogni qualvolta che, a seguito di richiesta del cliente o per motivi ad esso riferibili, si renda necessario modificare la deliberazione con la quale è stato concesso il finanziamento (sia che ciò comporti o meno la predisposizione di atti aggiuntivi/modificativi del contratto).  L'importo della commissione è determinato in proporzione all'ammontare del finanziamento ed è precisamente pari allo 0,25%.	X	
Commissioni per gli accolti	La commissione è esigibile da Centrobanca ogni qualvolta la Banca proceda all'accollo del finanziamento, è calcolata in percentuale (0,25%) sull'importo accollato, con applicazione di un importo minimo di euro 500.		X
Commissione per decurtazione/anticipata estinzione	Sono dovute, a titolo di indennizzo:  1. una somma pari a 0,50 punti percentuali calcolati sul capitale anticipatamente versato per ogni anno o frazione di anno ancora mancante alla data di scadenza dell'ultima rata di rimborso del finanziamento; nonché, 2. un'ulteriore somma pari all'importo, attualizzato al tasso di cui al successivo punto bii), risultante dall'applicazione, agli importi in linea capitale che sarebbero risultati a debito in base al piano di ammortamento relativo alla residua durata di applicazione del tasso fisso, di un tasso determinato quale eventuale differenza fra:  bi) il tasso "lettera", quale risulta quotato alla data di stipula del contratto di finanziamento (qualora l'estinzione o la decurtazione anticipata si verifichi in una data compresa nel periodo di applicazione degli interessi previsti dall'articolo 4 del contratto), o alla data della comunicazione di Centrobanca di cui all'art. 5, paragrafo II lettera B) del contratto di finanziamento (qualora l'estinzione o la decurtazione anticipata si verifichi in una data compresa nel periodo di applicazione degli interessi previsti dal predetto articolo 5 del contratto), in funzione dei "contratti IRS" dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" o, in mancanza, da altra pubblicazione o fonte autorevole o da primarie banche per "contratti IRS" di durata complessiva simile o, in mancanza, più simile a quella del tasso applicato al finanziamento;  bii) il tasso "denaro" quale risulterà quotato il 5° giorno lavorativo bancario precedente la data di estinzione o decurtazione anticipata del finanziamento dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" o, in mancanza, da altra pubblicazione o fonte autorevole o da primarie banche per "contratti IRS" di durata complessiva simile o, in mancanza, più simile alla durata di applicazione del tasso fisso applicato al finanziamento.	X	
Commissioni di risoluzione	La commissione è esigibile ogniqualvolta il contratto sia risolto per inadempienze o altre cause contrattualmente previste e si compone di due voci, una calcolata sul capitale erogato e non ancora rimborsato e l'altra sull'eventuale capitale non ancora erogato. Quest'ultimo è dovuto solo se la mancata erogazione sia dovuta a cause riconducibili al soggetto finanziato entro la data contrattualmente prevista.	X	
	<b>IMPORTO DEL FINANZIAMENTO</b>	<b>COMMISSIONE SUL CAPITALE EROGATO</b>	<b>COMMISSIONE SUL CAPITALE NON EROGATO</b>
	PER OGNI CLASSE DI IMPORTO	5%	2%

Spese di perizia	Le spese di perizia sono calcolate in percentuale sull'importo richiesto del finanziamento, con applicazione di un importo minimo per i finanziamenti rientranti nel primo scaglione (fino a 2.500.000) come da tabella sotto riportata e sono esigibili da Centrobanca prima del sopralluogo del tecnico che effettuerà la stima. Dette spese sono calcolate per scaglioni di importo del finanziamento e devono pertanto essere tra loro cumulate. Su cespiti di natura particolare le spese di perizia sono a carico del cliente come da parcella del terzo incaricato.		X	
	<b>IMPORTO DEL FINANZIAMENTO</b>	<b>SPESE CUMULABILI PER SCAGLIONI DI IMPORTO</b>		
	Fino a 2.500.000 Da 2.500.000 a 5.000.000 Oltre 5.000.000	0,125% (minimo 1.500) Ulteriore 0,100% Ulteriore 0,050%		
Spese per eventuali accertamenti tecnici (antecedenti o successivi all'erogazione del finanziamento) eseguiti dal Soggetto Agente	L'importo, per singolo accertamento, è determinato per classi di importo del finanziamento ed è esigibile: - per i finanziamenti da erogare e/o erogati in conto ad avvenuto accertamento; - per i finanziamenti già erogati a saldo, prima del sopralluogo del tecnico.			X
	<b>CLASSI DI IMPORTO</b>	<b>SPESE PER ACCERTAMENTI TECNICI</b>		
	Fino a 250.000 Da 250.000 a 500.000 Oltre 500.000	Euro 250 Euro 500 Euro 1.000		
Spese di stipula	L'importo diventa esigibile qualora la stipula non avvenga nei locali di Centrobanca. Province di Milano, Roma, Bologna, Bari, Napoli, Ancona, Varese Euro 500. Nel resto d'Italia Euro 1.000.			X
Spese e oneri notarili	Gli oneri notarili e le spese inerenti gli accertamenti eventualmente effettuati dal Notaio, relativi alla stipulazione del contratto, agli atti di erogazione e ad ogni altro atto che richieda l'assistenza del Notaio, sono a totale carico del cliente, anche nel caso di mancato perfezionamento.			X
Certificazioni	Euro 75 - L'importo è esigibile a fronte di richieste di certificazioni da rilasciarsi da parte di Centrobanca (ad esempio: debito, interessi, garanzie, estratti conto, conteggi per estinzione anticipata o per altri motivi), deve essere corrisposto per ogni certificazione rilasciata.			X
Dichiarazioni da rilasciarsi ai certificatori di bilancio	L'importo è esigibile a fronte di richieste di certificazioni da rilasciarsi da parte di Centrobanca ai certificatori del bilancio del cliente; deve essere corrisposto per ogni finanziamento intestato al medesimo cliente: per finanziamento € 75 per ogni ulteriore finanziamento intestato al medesimo cliente € 50 Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi al netto dell'I.V.A.			X
Ulteriori spese a carico del cliente	Spese per ogni duplicato di quietanza	€ 50		X
	Spese per avviso di scadenza rate (€ 7 in caso di RID)	€ 10		
	Spese per comunicazioni di sollecito di pagamento - per ogni rata e/o premio assicurativo: (l'importo è esigibile a partire dal secondo sollecito)	€ 50		
	Spese per cancellazione ipoteca (per ogni cancellazione)	€ 500		
	Spese per duplicati per enti agevolanti per ogni documento € 10 (importo minimo applicabile € 25)			
	Recupero imposta sostitutiva o d'atto importo di legge.			
Tasso di mora	Per le operazioni a tasso di mercato maggiorazione di 2,5 punti percentuali del tasso corrispettivo contrattualmente previsto. Per le operazioni che invocano leggi agevolative maggiorazione di 2,5 punti percentuali del tasso di riferimento contrattualmente previsto.			X
Spese per la gestione e l'erogazione del Finanziamento in qualità di Soggetto Agente	A carico del soggetto beneficiario, esigibili a partire dalla stipula del contratto, pari allo 0,70% del finanziamento da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 15.000 euro da corrispondere: ▪ per il 50% a titolo di commissione di perfezionamento, al momento della stipula; ▪ per il 50% trattenute sulla 1° erogazione del Finanziamento.			X

Indicatore sintetico di costo (ISC) : vedasi nella legenda l'indicatore ISC

#### SEZIONE

**"PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZI O"**

Il presente estratto riprende le principali clausole del Contratto di Finanziamento redatto da Centrobanca; in esso sono state previste due distinte sezioni per separare le clausole che ineriscono al ruolo di Centrobanca quale "Soggetto Finanziatore" da quelle relative ai compiti della stessa assunta quale "Soggetto Agente".

Il contratto sarà redatto e stipulato per atto pubblico e sarà sottoscritto dal Soggetto Agente (Centrobanca) a nome e per conto del Soggetto Finanziatore (che di volta in volta sarà Centrobanca o un'altra banca) per la quota di Finanziamento Bancario (ed eventualmente per la quota di Finanziamento Integrativo) e di CDP per le quota di Finanziamento Agevolato. Non c'è alcun vincolo di solidarietà fra il Soggetto Agente, il Soggetto Finanziatore e CDP per le obbligazioni nei confronti del soggetto Beneficiario.

<b><u>CLAUSOLE RELATIVE AL SOGGETTO FINANZIATORE</u></b>	
Modalità e tempi di svincolo delle somma finanziata:	<p>Il Finanziamento verrà erogato in più soluzioni, in modo graduale in funzione della realizzazione del programma d'investimenti ed alla dimostrazione dell'ammontare dei costi ammissibili risultanti dagli stati d'avanzamento lavori approvati in conformità alla Legge Agevolativa. Il Finanziamento Bancario e quello Agevolato saranno erogati proporzionalmente alla rispettiva percentuale di partecipazione in linea capitale.</p> <p>A fronte delle erogazioni parziali e di quella finale a saldo il Soggetto Beneficiario dovrà rispettivamente rilasciare quietanza e sottoscrivere apposito atto pubblico come più in dettaglio indicato in contratto.</p> <p>Le somme saranno erogate nei giorni indicati in contratto e solo dopo che la Banca Agente abbia ricevuto la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni e l'assenza delle cause ostative secondo quanto indicato in contratto.</p>
Imputazione dei pagamenti e pagamenti di terzi con conseguente surrogazione	<p>I pagamenti verranno ripartiti fra CDP ed il Soggetto Finanziatore in misura proporzionale alla rispettiva percentuale di partecipazione in linea capitale al Finanziamento e verranno da ciascuno di essi imputate a saldo (i) delle spese di qualunque natura, (ii) degli eventuali premi assicurativi pagati, (iii) degli interessi maturati, scaduti e impagati (ivi inclusi gli interessi di mora), (iv) al pagamento degli indennizzi dovuti dal Soggetto Beneficiario ad ognuno di essi e (v) per il residuo, a rimborso del capitale ancora dovuto.</p> <p>Il Soggetto Agente avrà diritto di rifiutare pagamenti in linea capitale o di interessi o di accessori, fatti da terzi in nome proprio quando, da tali pagamenti, potessero derivare surrogazioni a favore del soggetto terzo che intenda farli, tranne che questi dichiarino espressamente di subordinare, nei riguardi delle garanzie acquisite dalla CDP e dal Soggetto Finanziatore, le proprie ragioni a quelle della CDP e del Soggetto Finanziatore, dovendo questi ultimi essere sempre i primi graduati e senza concorrenti.</p> <p>Il Soggetto Beneficiario non potrà modificare in alcun modo l'ordine e la proporzione dei pagamenti come stabiliti dal decreto di concessione e dal presente Contratto.</p>
Esonero da responsabilità in relazione al programma di investimento	<p>Il Soggetto Finanziatore, il Soggetto Agente e la CDP rimangono estranei ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione alla realizzazione del Programma di Investimento e sono totalmente esenti da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse al Programma di Investimento.</p>
Estinzione Anticipata Volontaria	<p>Ferme restando le conseguenze previste dal Decreto, prima della data di scadenza finale, il Soggetto Beneficiario, in presenza delle condizioni previste nel contratto, avrà facoltà di estinguere anticipatamente il solo Finanziamento Agevolato o, in alternativa, sia il Finanziamento Agevolato che il Finanziamento Bancario (nonché l'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo).</p> <p>Nel caso di estinzione anticipata parziale sia del Finanziamento Agevolato che del Finanziamento Bancario (e dell'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo), i relativi importi andranno rimborsati in modo da mantenere inalterata la proporzione tra Finanziamento Agevolato, Finanziamento Bancario (e l'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo) esistente al momento dell'estinzione anticipata. Non sarà consentita l'estinzione anticipata del Finanziamento Bancario (e dell'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo) senza contestuale estinzione anticipata del Finanziamento Agevolato.</p> <p>L'estinzione anticipata del Finanziamento Agevolato, qualora sia effettuata prima dell'erogazione a saldo del contributo a Fondo Perduto, comporta la revoca totale delle agevolazioni. In tale ipotesi, l'estinzione sarà subordinata alla condizione che il Soggetto Beneficiario corrisponda contestualmente a CDP, oltre al debito residuo, tutte le somme previste dal Contratto, dal Decreto e in genere dalla normativa agevolativa a titolo di restituzioni, indennizzi etc. in conseguenza di tale revoca.</p> <p>Nel caso in cui l'estinzione anticipata del Finanziamento Agevolato sia effettuata successivamente all'erogazione a saldo del finanziamento a fondo perduto, l'agevolazione in termini di Differenziale Interessi sarà revocata a decorrere dalla data di estinzione anticipata; l'estinzione sarà subordinata alla condizione che il Soggetto Beneficiario corrisponda a CDP le somme dovute quale penale, quale indennizzo e/o a qualsiasi altro titolo come indicato in contratto, e quindi fra l'altro tenendo conto dei differenti criteri previsti a seconda del tempo trascorso fra la data di stipula e quella dell'estinzione anticipata.</p>

	<p>Nel caso di estinzione anticipata anche del Finanziamento Bancario (e del Finanziamento Bancario Integrativo), al Soggetto Finanziatore dovrà essere corrisposto un compenso omnicomprensivo determinato nella percentuale, indicata nelle condizioni economiche del servizio, applicata all'importo in linea capitale anticipatamente rimborsato.</p>
<p>Risoluzione e decadenza dal beneficio del termine:</p>	<p>La decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario o la risoluzione del contratto dichiarati in relazione ad un finanziamento (Agevolato ovvero Bancario e/o Integrativo) determineranno la automatica decadenza dal beneficio del termine anche per l'altro/altri finanziamento/i. Le circostanze cui è associata la facoltà di dichiarare la decadenza dal termine di cui all'art. 1186 c.c. permettono anche di dichiarare risolto il Contratto.</p> <p>I fatti che consentono di dichiarare il Soggetto Beneficiario decaduto dal beneficio del termine o di risolvere il Contratto di Finanziamento, sono, a titolo solo esemplificativo, costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) mancato o parziale pagamento alla scadenza di qualsiasi somma dovuta;</li> <li>b) mancato o intempestivo adempimento delle obbligazioni contrattuali;</li> <li>c) non veridicità ed incompletezza di dichiarazioni e garanzie;</li> <li>d) revoca dell'agevolazione;</li> <li>e) esito negativo della valutazione del Soggetto Beneficiario;</li> <li>f) insolvenza o inadempienza del Soggetto Beneficiario e/o dei garanti;</li> <li>g) mancato rilascio delle garanzie (incluse le polizze assicurative);</li> <li>h) modifiche alla normativa agevolativa che rendono non più concedibile l'agevolazione;</li> <li>i) contestazioni e azioni da parte di terzi;</li> <li>l) modificazioni patrimoniali, societarie etc. del Soggetto Beneficiario;</li> </ul> <p>il tutto come più in dettaglio previsto dal contratto.</p> <p>La risoluzione del Contratto e/o la decadenza dal beneficio del termine comportano l'obbligo per il Soggetto Beneficiario di corrispondere un indennizzo da applicare nella misura e secondo le modalità previste nella sezione del presente foglio informativo dedicata alle condizioni economiche del servizio.</p> <p>La risoluzione del Contratto o la decadenza dal beneficio del termine che intervengano prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale determineranno, oltre alla revoca totale delle agevolazioni, anche l'obbligo di corrispondere alla CDP gli importi dettagliatamente indicati in contratto.</p> <p>Nell'ipotesi di revoca delle agevolazioni totale o parziale comunque derivante dalla risoluzione del Contratto di Finanziamento o dalla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, la CDP, il Soggetto Finanziatore e il Soggetto Agente saranno totalmente esenti da responsabilità nei confronti del Soggetto Beneficiario, tranne che in caso di dolo o di colpa grave.</p> <p>In conformità a quanto previsto dal Decreto, il Soggetto Beneficiario sarà tenuto a corrispondere gli importi di cui al precedente paragrafo anche quando la risoluzione del Contratto intervenga dopo l'erogazione a saldo del contributo in conto capitale, nell'ipotesi in cui la causa di risoluzione sia costituita dalla revoca totale delle agevolazioni.</p> <p>Infine la risoluzione del Contratto di Finanziamento, così come la decadenza del termine, intervenuta successivamente all'erogazione a saldo del contributo in conto capitale comporta la revoca dell'agevolazione in termini di differenziale di interessi a decorrere dalla data di risoluzione. In tale ipotesi, il Soggetto Beneficiario sarà obbligato a corrispondere a CDP un indennizzo determinato come da contratto.</p>
<p>Revoca parziale del contributo a fondo perduto</p>	<p>Nell'ipotesi di revoca parziale delle agevolazioni, il Soggetto Beneficiario subirà le conseguenze della rideterminazione delle stesse secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento e/o dal Decreto ivi inclusa la riduzione dell'importo in linea capitale del Finanziamento Agevolato concedibile.</p> <p>Nel caso in cui l'importo concedibile a seguito di tale rideterminazione non sia stato interamente erogato, le successive erogazioni saranno effettuate sino al raggiungimento dell'importo ridotto stabilito dal Ministero, ferme restando tutte le altre condizioni e termini del Contratto.</p> <p>Nel caso in cui la differenza rispetto all'importo concedibile sia già stata erogata alla data in cui viene deliberata la riduzione, le maggiori somme erogate dovranno essere restituite dal Soggetto Beneficiario a semplice richiesta, maggiorate delle somme specificate dal Contratto e dal Decreto.</p> <p>A seguito della revoca parziale delle agevolazioni il Soggetto Finanziatore procederà, ove necessario, ad una nuova valutazione ed eventualmente ad una nuova delibera. Il Soggetto Finanziatore avrà facoltà di deliberare una riduzione in linea capitale del Finanziamento Bancario, proporzionale a quella del Finanziamento Agevolato disposta dal Ministero, con conseguente riduzione delle successive erogazioni a valere sul Finanziamento Bancario o, a seconda dei casi, obbligo del Soggetto Beneficiario di restituire al Soggetto Finanziatore i maggiori importi già erogati in relazione al Finanziamento Bancario.</p> <p>Fatta salva ogni altra conseguenza contrattuale prevista in relazione ad un eventuale esito negativo della nuova valutazione, in tale eventualità il Soggetto Agente e il Soggetto Beneficiario provvederanno a modificare il Contratto di Finanziamento e i relativi piani di ammortamento.</p>

Modifiche del Beneficiario, della garanzia, dell'investimento	In presenza di modifiche nell'assetto di controllo o nella partecipazione azionaria del Soggetto Beneficiario o di modifiche oggettive nelle garanzie a tutela del relativo Finanziamento e/o modifiche nel Programma di Investimento, il Soggetto Finanziatore provvederà ad una nuova valutazione i cui risultati saranno sottoposti al Soggetto Agente, al Ministero e alla CDP. Una volta esaminato l'esito della nuova valutazione, se necessario si provvederà ad emettere una nuova delibera e un nuovo decreto di concessione provvisorio, in caso contrario verranno confermati la delibera e il decreto già emessi. In caso di emanazione di un nuovo decreto di concessione provvisoria, dovranno essere all'occorrenza apportate al Contratto le conseguenti modifiche.
Spese ed oneri	Tutte le spese e oneri notarili, fiscali e di qualsiasi altro genere inerenti e/o conseguenti al Contratto che il Soggetto Agente e/o la CDP e/o il Soggetto Finanziatore dovessero sostenere sono a carico del Soggetto Beneficiario che si impegna sia a corrispondere loro ogni somma così dovuta, sia a tenerli indenni da ogni esborso che gli stessi dovessero effettuare anticipando somme dovute dal Cliente.

#### **CLAUSOLE RELATIVE AL SOGGETTO AGENTE**

Esonero da responsabilità in relazione al programma di investimento	Si rinvia alla voce delle "clausole contrattuali relative al soggetto finanziatore".
Obblighi del soggetto beneficiario	Il soggetto beneficiario e i garanti sono tenuti a fornire al soggetto agente tutta la documentazione e le informazioni che si rendono necessari ai fini sia della conclusione del contratto, sia dell'esecuzione delle erogazioni previste, sia nel corso del rapporto per la corretta gestione dello stesso. A titolo solo esemplificativo, tali documenti e informazioni riguardano: lo stesso soggetto beneficiario, le garanzie e i garanti; la capacità giuridica del beneficiario e dei garanti; l'esecuzione del programma d'investimento; l'ottemperanza delle condizioni richieste ai fini dell'erogazione del finanziamento; le intervenute variazioni della situazione aziendale, societaria, amministrativa, finanziaria, patrimoniale del soggetto beneficiario o dei garanti: l'avvio da parte di terzi di azioni giudiziarie di qualsiasi tipo a carico del soggetto beneficiario e/o dei garanti o relative ai beni costituiti in garanzia etc., il tutto come meglio indicato nelle varie clausole contrattuali.
Indagini tecniche- amministrative	Il soggetto beneficiario deve accettare e favorire in ogni modo qualsiasi accertamento sullo svolgimento del Programma di Investimento e/o sui beni offerti in garanzia e sulla loro conformità alla legge, agli strumenti urbanistici ed al progetto oggetto dell'agevolazione, nonché qualsiasi indagine tecnica o amministrativa o qualunque controllo effettuati dal <u>Soggetto Agente</u> , dal Ministero, dal Soggetto Convenzionato o dal Soggetto Finanziatore e ad attribuire ai medesimi soggetti facoltà di accesso e di ispezione sui beni cauzionali.
Erogazioni	Le erogazioni saranno materialmente effettuate dal Soggetto Agente sulla base degli importi messi a disposizione da parte della CDP e del Soggetto Finanziatore. In caso di mancato o ritardato versamento al Soggetto Agente da parte del Soggetto Finanziatore della quota di competenza di CPD o di quella competenza del Soggetto Finanziatore, il Soggetto Agente dovrà sospendere l'erogazione della quota di Finanziamento Agevolato senza che ciò comporti alcuna responsabilità per il Soggetto Agente nei confronti del Soggetto Beneficiario. Vedasi anche la voce "modalità e tempi di svincolo della somma finanziata" della "clausole relative al soggetto finanziatore".
Responsabilità per mancata o ritardata messa a disposizione di fondi ed eventuale, conseguente revoca delle agevolazioni	Il Soggetto Agente non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile delle conseguenze pregiudizievoli e degli eventuali danni e/o spese che il Soggetto Beneficiario dovesse sopportare, ivi compresa l'eventuale revoca delle agevolazioni, per la mancata o ritardata messa a disposizione da parte del Soggetto Agente degli importi erogabili.
Pagamenti di terzi	Per i limiti entro cui sono consentiti i pagamenti di terzi, vedasi la voce "Imputazione dei pagamenti e pagamenti di terzi con conseguente surrogazione" delle "clausole relative al soggetto finanziatore".

<p>Risoluzione contrattuale e decadenza dal beneficio del termine. Relative conseguenze (azioni giudiziarie; eventuale revoca delle agevolazioni)</p>	<p>Il Soggetto Agente ha il compito di tutelare il soggetto finanziatore e la CDP anche valendosi per loro conto della possibilità di risolvere il contratto o dichiarare la decadenza del soggetto beneficiario dal beneficio del termine (per i casi contrattualmente previsti e più in generale la disciplina di dettaglio, vedasi la voce "risoluzione e decadenza dal beneficio del termine" nelle "clausole relative al soggetto finanziatore").</p> <p>Per il caso in cui la risoluzione o la decadenza dal beneficio del termine comporti la revoca delle agevolazioni, vedasi la voce "risoluzione e decadenza dal beneficio del termine" nelle "clausole relative al soggetto finanziatore".</p>
<p>Commissioni, spese e oneri in generale</p>	<p>Il soggetto beneficiario risponde per, e si impegna a versare al Soggetto Agente, tutti gli importi corrispondenti agli oneri elencati in contratto:</p> <p>A) sia riferiti a commissioni e altre forme di remunerazione delle attività svolte dal Soggetto Agente (v. in dettaglio la sezione sulle condizioni economiche del presente Foglio Informativo);</p> <p>B) sia riferiti a rimborsi per oneri fiscali, parcelle notarili etc. sostenuti o da sostenersi anche in futuro per il finanziamento, anche dopo la relativa estinzione.</p> <p>Il soggetto beneficiario anticiperà gli esborsi di cui al punto A) e, nei casi in cui ciò non sarà possibile per qualsiasi ragione, rimborserà al Soggetto Agente ogni onere da questo di fatto sostenuto in connessione al finanziamento anche dopo la relativa estinzione.</p>
<p>Ruolo del soggetto agente</p>	<p>Il soggetto beneficiario prende atto che il soggetto agente opera sulla base di un mandato con rappresentanza irrevocabile conferitogli dalla CDP e dal Soggetto Finanziatore, e che il ruolo del Soggetto Finanziatore, ricorrendo i requisiti di legge, può essere ricoperto dallo stesso Soggetto Agente.</p> <p>Tale mandato include l'attribuzione dei poteri necessari per agire giudizialmente per il recupero del credito. Eventuali recuperi stragiudiziali dovranno essere preceduti dalla preventiva autorizzazione, da parte della CDP e del Soggetto Finanziatore, dei relativi accordi transattivi fra le parti.</p>
<p>Modifiche e rinunce</p>	<p>Il Soggetto beneficiario prende atto ed accetta che qualsiasi modifica al presente Contratto richiederà il consenso preventivo della CDP e del Soggetto Finanziatore.</p>
<p>Comunicazione di dati a terzi</p>	<p>Il soggetto beneficiario, nell'autorizzare i trattamenti dei propri dati personali ex Decreto Legislativo 196/2003, consente fra l'altro la comunicazione degli stessi a terzi per finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale, ivi compreso il recupero dei relativi crediti o la tutela dei diritti della CDP e/o del Soggetto Finanziatore in giudizio o in altre sedi o per finalità e/o esigenze connesse all'attività della CDP, del Soggetto Agente e/o del Soggetto Finanziatore".</p>

**SEZIONE "LEGENDA"**

<b>TERMINI RELATIVI AL SOGGETTO FINANZIATORE</b>	
Ammortamento	Restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi. L'elenco delle rate ordinate cronologicamente per scadenza, contenente il relativo ammontare sia complessivo che suddiviso per capitale e interessi, è definito "piano di ammortamento".
Decadenza dal beneficio del termine	Facoltà legale del creditore di esigere la prestazione dovuta immediatamente, senza attendere la scadenza del termine pattuito per effetto del verificarsi di eventi quali l'insolvenza del debitore ovvero la riduzione delle garanzie concesse.
Estinzione anticipata volontaria	Rimborso del finanziamento che, su richiesta del cliente, viene effettuato in anticipo rispetto ai termini finali previsti dal piano di ammortamento. Esso comporta il pagamento di un compenso di anticipata estinzione e altre conseguenze anche relative all'agevolazione (v. sezione "principali clausole contrattuali").
Euribor	Acronimo che sta per "Euro Interbank Offered Rate": si tratta del tasso sui depositi interbancari, calcolato come media delle quotazioni effettuate da un panel di importanti banche europee che segnalano quotidianamente i tassi letterari per varie durate. E' il parametro di più frequente utilizzo nella determinazione dei tassi.
Finanziamento	Nel linguaggio utilizzato dalla normativa della Legge "488 riformata", è il termine che designa l'insieme del Finanziamento Agevolato, del Finanziamento Bancario e dell'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo (vedi le singole voci).
Finanziamento Agevolato	E' il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP (CASSA DEPOSITI E PRESTITI) al Soggetto Beneficiario per il programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione al tasso stabilito dalla normativa agevolativa.
Finanziamento Bancario	E' il finanziamento a medio-lungo termine concesso dal Soggetto Finanziatore ad un tasso di mercato.
Finanziamento Bancario Integrativo	E' il Finanziamento "aggiuntivo" al Finanziamento Bancario che il Soggetto Beneficiario eventualmente richiede al fine di integrare, senza superarlo, il fabbisogno finanziario per la completa copertura degli investimenti di cui alla domanda del Soggetto Beneficiario, avente pari durata e garanzie del Finanziamento Bancario. E' un finanziamento a tasso di mercato.
IRS	L'acronimo IRS sta per "Interest Rate Swap", cioè il contratto con cui due parti si scambiano il pagamento degli interessi sui rispettivi prestiti.  In base a tale contratto, il debitore a tasso fisso si impegna a pagare gli interessi a tasso variabile che gravano sull'altro e viceversa.  In questo modo, le due parti possono modificare la natura del proprio debito senza la necessità di estinguerlo per aprirne uno nuovo, evitando così di sostenere i costi di chiusura ed apertura.
ISC	L'acronimo ISC sta per "Indicatore Sintetico del Costo del credito a carico della clientela": si tratta di un valore, la cui indicazione è richiesta dalle norme sulla trasparenza bancaria, che esprime il "costo" complessivo del finanziamento quale percentuale annua sull'ammontare dello stesso.  Nel calcolo dell'ISC sono ricompresi: il rimborso del capitale; il pagamento degli interessi; la commissione di istruttoria; le spese di avviso di scadenza delle rate di rimborso; ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.  Tenuto conto di un importo pari a € 1.000.000 di cui € 500.000 a tasso ordinario e € 500.000 a tasso agevolato, di una durata del piano di rimborso di 15 anni di cui 4 di preammortamento, di una periodicità semestrale delle rate, gli ISC sono pari: <u>Tasso Variabile</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il finanziamento ordinario (tasso complessivo 7,047% di cui 4,047% quale valore del parametro tasso Euribor 6 mesi dato puntuale, pubblicato sul Sole 24 Ore il 15/3/2007 e 3,00% quale spread) al 7,181 %;</li> <li>• per il finanziamento agevolato (tasso complessivo 0,50%, valore attuale determinato con Decreto Ministeriale) allo 0,50%;</li> </ul> corrispondenti ad un tasso medio ponderato pari al 3,8405%. <u>Tasso Fisso</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il finanziamento ordinario (tasso complessivo 7,18% di cui 4,18% quale valore del parametro tasso IRS 10 anni, pubblicato sul Sole 24 Ore il 15/3/2007 e 3,00% quale spread) al 7,367%;</li> <li>• per il finanziamento agevolato (tasso complessivo 0,50%, valore attuale determinato con Decreto Ministeriale) allo 0,50%;</li> </ul> corrispondenti ad un tasso medio ponderato pari al 3,9335%.
Parametro di indicizzazione	Nelle clausole contrattuali sul tasso variabile (v. la voce "tasso") è, fra i parametri utilizzati nel mercato dei tassi, quello cui viene fatto riferimento per definire la formula di calcolo del tasso.
Preammortamento	Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Risoluzione	Facoltà del creditore di sciogliere il rapporto contrattuale a causa dell'inadempimento nel pagamento delle rate.



Soggetto Agente	E' il soggetto incaricato dello svolgimento delle attività relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del Finanziamento per conto sia del Soggetto Finanziatore che della CDP per le quote di rispettiva spettanza. Il Soggetto Agente coincide con il Soggetto Convenzionato (v.) ovvero è da questi indicato quando il Soggetto Convenzionato non è abilitato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/93 (TUB). Il Soggetto Agente può coincidere con il Soggetto Finanziatore (v.).
Soggetto Beneficiario	E' il soggetto che presenta la domanda di agevolazione e il connesso Finanziamento.
Soggetto Convenzionato	E' il soggetto, titolare di concessione di pubblici servizi per l'istruttoria e l'erogazione di contributi pubblici, che ha sottoscritto con il Ministero, in proprio o quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), una convenzione, ovvero è abilitato per lo svolgimento delle attività richieste dalla Legge 488. Il Soggetto Convenzionato può coincidere con il Soggetto Agente e/o con il Soggetto Finanziatore.
Soggetto Finanziatore	E' la Banca che svolge la Valutazione e concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e l'eventuale Finanziamento Bancario Integrativo. Il Soggetto Finanziatore può coincidere con il Soggetto Agente.
Surrogazione nel credito e nelle garanzie	Quando un soggetto paga un debito altrui, per legge si sostituisce al creditore nella titolarità sia del credito pagato che delle relative garanzie. Se il pagamento è parziale, il terzo concorre con il creditore (in concreto, con la Banca Agente) – in proporzione alla quota del credito pagato – nella ripartizione delle somme ricavate dalla vendita all'asta dei beni cauzionali. Da qui la necessità che la Banca agente, per non indebolire le proprie tutele, nell'accettare eventuali pagamenti di terzi, si impegni ad esercitare tale diritto di concorso <u>solo</u> se ciò <u>non</u> danneggi le possibilità di recupero del credito della stessa Banca Agente.
Tasso di interesse fisso/variabile	Il tasso è la percentuale di interessi applicata all'importo del finanziamento erogato; esso può corrispondere ad un valore percentuale stabilito all'inizio del rapporto e non più modificabile (tasso fisso), oppure ad un valore variabile periodicamente da determinarsi volta per volta in base ad una formula (solitamente: valore attuale del parametro di indicizzazione più spread) indicata in contratto (tasso variabile).
Tasso di mora	Tasso calcolato per la corresponsione di interessi in caso di ritardo nell'adempimento di un'obbligazione.
Valutazione	E' il termine che designa convenzionalmente la valutazione del merito di credito effettuata dal Soggetto Finanziatore sul Soggetto Beneficiario per l'ottenimento del Finanziamento. L'esito della valutazione ha un'influenza che non si limita alla sola pratica bancaria, stante la stretta connessione fra questa e la pratica agevolativa.

<b>TERMINI RELATIVI AL SOGGETTO AGENTE</b>	
Accertamenti tecnici	Accertamenti peritali previsti per erogazioni subordinate alla verifica dello stato avanzamento lavori.
Cause legittime di prelazione	Privilegi, pegni e ipoteche.
Ccr	Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.
Cipe	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.
Consulenza ed assistenza legale	Supporto legale consulenziale e pratico reso dalla Banca al soggetto beneficiario in occasione di operazioni particolarmente complesse (ad es. in quanto comportino la necessità di applicare normative civilistiche e fiscali straniere per l'acquisizione delle garanzie etc.).
Ipoteca	Diritto reale di garanzia avente ad oggetto un bene immobile o un bene mobile registrato, per assicurare alla Banca il diritto di "seguito" (possibilità di vendere il bene all'asta anche qualora il proprietario lo ceda a terzi) e quello di "prelazione" (di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato).
Pegno	Diritto reale di garanzia avente ad oggetto un bene mobile, che si costituisce mediante "spossessamento" del proprietario del bene, e che assicura alla Banca il diritto (ma anche la possibilità pratica) di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato.
Privilegio	Diritto reale di garanzia sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa finanziata, volto ad assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente i beni stessi e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato.
Soggetto Agente	Vedasi la voce "Soggetto Agente" nei "termini relativi al soggetto finanziatore".
Surrogazione nel credito e nelle garanzie	Vedasi la voce "surrogazione nel credito e nelle garanzie" nei "termini relativi al soggetto finanziatore".
Risoluzione contrattuale e decadenza dal beneficio del termine	Vedasi le voci "risoluzione contrattuale" e "decadenza dal beneficio del termine" nei "termini relativi al soggetto finanziatore".